

PERMESSI: secondo l'Aran si possono cumulare diversi tipi nella giornata lavorativa, compatibilmente con le esigenze di servizio

Parere Aran 1886/2016

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una pubblica amministrazione ha chiesto un parere all'Aran in ordine ad un eventuale possibile cumulo, nella medesima giornata lavorativa, di diverse tipologie di permessi orari.

In particolare è stato chiesto all'Aran se un dipendente con orario di lavoro di n. 8 ore possa usufruire, in aggiunta ad un permesso per motivi di studio della durata di 4 ore:

- a) Di un permesso ex lege n. 104/1992 per assistenza a disabile della durata di due ore;
- b) Di un riposo compensativo per lavoro prestato in giornata di riposo settimanale della durata di due ore;
- c) Di un riposo giornaliero della durata di due ore;

L'Aran ha affermato che, come principio di carattere generale, i permessi possono sommarsi e dare luogo, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad assenze per una intera giornata di lavoro.

Così che i permessi per il diritto allo studio possono sommarsi con i permessi orari previsti dalla legge n. 104/1992, nonché con i riposi compensativi, con quelli giornalieri per il cosiddetto allattamento e ancora con i permessi brevi o a recupero, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente.